

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1795-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE BUTINI)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16,
recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della
missione umanitaria in Somalia e in Mozambico

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	4
della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 16 del 1994, di cui si propone la conversione in legge con l'atto Senato n. 1795, nel reiterare cinque precedenti provvedimenti (dei quali l'ultimo è quello del 12 novembre 1993), assicura la copertura giuridica e finanziaria delle missioni umanitarie in Somalia e Mozambico, attuate sulla base delle note risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle conseguenti determinazioni del Governo e del Parlamento.

L'articolato del provvedimento riproduce, sostanzialmente, la precedente versione del decreto-legge. In particolare, all'articolo 1 si autorizza la spesa di 200 miliardi - alla cui copertura si provvede con specifici capitoli del bilancio della Difesa - per assicurare gli aiuti umanitari ed i soccorsi sanitari alle popolazioni somale e del Mozambico. L'articolo 2 riconosce al personale impegnato nelle predette missioni un particolare trattamento economico ed assicurativo fino al 31 dicembre 1993. Con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 2, la norma relativa alla cessione gratuita di

mezzi e materiali non prevede l'esclusione dei sistemi d'arma, peraltro già disposta dal decreto-legge n. 551 del 1993.

L'articolo 3 prevede nuove modalità di accertamento dell'imposta di consumo sul gas metano e l'articolo 4 detta la norma di copertura finanziaria della spesa, valutata in lire 750 miliardi per tutto il 1993 e assicurata per 537 miliardi dal bilancio della Difesa, per 14 miliardi da quello del Tesoro e per 199 miliardi da quello degli Affari esteri.

Per quanto riguarda la parte di spesa alla cui copertura provvede il bilancio della Difesa - come disposto dagli articoli 1, comma 2, e 4, comma 1, lettera a) -, la Commissione ha accolto due proposte di modifica intese a superare alcune obiezioni di natura contabile, già riscontrate nelle precedenti edizioni del decreto-legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene di poter proporre all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, con le predette modifiche.

BUTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

13 gennaio 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge n. 1777 e n. 1795, nonchè sui relativi emendamenti

(Estensore: PAVAN)

27 gennaio 1994

La Commissione, esaminati i due disegni di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in data odierna.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al relativo onere si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, per lire 9.365,490 milioni; 1105, per lire 91.000 milioni; 1802, per lire 49.234,510 milioni; 2501, per lire 35.000 milioni e 2802 per lire 15.400 milioni».

1.1

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a lire 537.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, per lire 1.577,760 milioni; 1086, per lire 1.500 milioni; 1091, per lire 5.000 milioni; 1092, per lire 7.000 milioni; 1375, per lire 36.954,300 milioni; 1376, per lire 2.000 milioni; 1377, per lire 14.648,700 milioni; 1378, per lire 81.646,630 milioni; 1379, per lire 1.655,650 milioni; 1380, per lire 12.570,510 milioni; 1385, per lire 1.000 milioni; 1406, per lire 15.000 milioni; 1415, per lire 500 milioni; 1802, per lire 27.700 milioni; 1832, per lire 32.844,750 milioni; 1872, per lire 112.401,700 milioni; 1874, per lire 17.500 milioni; 1878, per lire 15.000 milioni; 2000, per lire 3.000 milioni; 2002, per lire 14.000 milioni; 2102, per lire 46.000 milioni; 2103, per lire 23.500 milioni; 2104, per lire 28.000 milioni; 2502, per lire 15.000 milioni; 2503, per lire 4.500 milioni; 2512, per lire 3.000 milioni; 2804, per lire 1.000 milioni; 3001, per lire 11.000 milioni; 3101, per lire 1.000 milioni; 4598, per lire 50 milioni; 4600, per lire 250 milioni e 4604, per lire 200 milioni;».

4.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354, 12 novembre 1993, n. 450 e 30 dicembre 1993, n. 551.

Decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1994.

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 794 e n. 797;

Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992, nonché le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Al relativo onere si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, 1105, 1802, 2501 e 2802.

Articolo 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.

Articolo 3.

1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 750.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 537.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, 1086, 1091, 1092, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1385, 1406, 1415, 1802, 1832, 1872, 1874, 1878, 2000, 2002, 2102, 2103, 2104, 2502, 2503, 2512, 2804, 3001, 3101, 4598, 4600 e 4604;

b) quanto a lire 14.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

c) quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - ANDREATTA - FABBRI -
CONSO - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO